

IL PIGNORAMENTO DEI VEICOLI

Con il nuovo articolo 521-*bis* del codice di procedura civile si delinea un procedimento speciale all'interno della procedura esecutiva, quando oggetto del pignoramento sono gli **autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi**; per gli altri veicoli valgono le regole generali. Infatti, il primo comma del citato articolo disciplina il pignoramento, disponendo che questo si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione dell'ingiunzione prevista nell'articolo 492 del codice di procedura civile (o nei modi ordinari dell'espropriazione mobiliare di cui all'articolo 518 c.p.c.), nella quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Con il nuovo articolo 521-*bis*, il **coinvolgimento degli organi di polizia** discende direttamente dalla citata norma, nella parte in cui dispone che, in caso di mancata consegna del veicolo all'istituto delle vendite giudiziarie da parte del soggetto a cui è stato notificato il provvedimento, entro i dieci giorni successivi alla notifica, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati (o, comunque li rinvencono, quindi anche in aree non soggette alla circolazione) procedono al ritiro della carta di circolazione nonché,

ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto, o, se non presente, al più vicino istituto vendite giudiziarie. Al momento della consegna, l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile.

Chi deve intervenire

Intanto, con la definizione di "organi di polizia" si deve intendere qualsiasi organo di polizia e non necessariamente le Forze di Polizia, per cui la nuova disposizione interessa sicuramente anche la Polizia Locale e, stante la capillare presenza sul territorio, nonché il controllo di polizia stradale notoriamente prevalente in ambito urbano, è certo che gli agenti della Polizia Municipale saranno proprio quelli più coinvolti in questo procedimento.

Quando si deve intervenire?

L'intervento dell'organo di polizia è obbligatorio ogni volta che un veicolo è trovato in circolazione, dinamica o statica, ovvero, dal 21 agosto 2015, anche quando viene rinvenuto in aree private o non destinate alla circolazione e dall'interrogazione del PRA risulta iscritto il provvedimento di pignoramento da oltre 10 giorni, dovendosi presumere che la noti-

fica del provvedimento è stata compiuta nei modi di legge, considerato che l'iscrizione è successiva alla notifica e che il pignoramento è ancora attivo (vedi *infra*). Non è prevista una specifica ricerca del veicolo da parte degli organi di polizia, per cui si presume che l'accertamento avvenga in maniera incidentale, durante i controlli ordinari di polizia stradale, ovvero anche nelle normali attività di pattugliamento, ma non è nemmeno esclusa la segnalazione da parte del creditore, ovvero la sua richiesta di intervento ove abbia rintracciato il veicolo sulla pubblica via o anche in area privata. Tuttavia, il Ministero dell'interno, con circolare dell'8 agosto 2016, n. 300/A/5502/16/101/20/21/4 successivamente confermata dalla circolare 300/A/756/17/101/20/21/4 del 30 gennaio 2017, ha concluso che il compito degli organi di polizia stradale è limitato al caso in cui il veicolo sia trovato in circolazione e, quindi, anche in sosta su strade pubbliche o private di uso pubblico, dovendosi escludere l'attività di ricerca su richiesta di coloro che hanno disposto il pignoramento. Inoltre ha reso noto che il provvedimento è visibile anche da SDI, per cui ad ogni interrogazione tramite il cruscotto operativo (C.OPE) dello SDI è possibile ottenere i dati identificativi del veicolo e l'eventuale pendenza del pignoramento.

Quando è attivo il pignoramento?

Si deve ritenere che, salvo prova contraria, questo sia attivo per il fatto che il provvedimento è annotato nei pubblici registri e che sono decorsi i dieci giorni messi a disposizione del pignorato per consegnare spontaneamente il mezzo all'IVG. Tuttavia, ai sensi delle medesime norme che regolano l'istituto, il pignoramento può essere evitato dal cre-

ditore se paga il debito a mani dell'ufficiale giudiziario (art. 494 c.p.c.), oppure potrebbe determinarsi la cessazione del pignoramento quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita (art. 497 c.p.c.), oppure la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), o ancora il pignoramento potrebbe essere divenuto inefficace ai sensi dell'articolo 164-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ma per il momento si ritiene che si debba per prima cosa fare riferimento all'annotazione nel pubblico registro, salvo valutare caso per caso, anche alla luce delle informazioni che è possibile raccogliere al momento dell'accertamento, anche tenuto conto che la cessazione o la perdita di efficacia dovrà essere richiesta e valutata dal giudice dell'esecuzione e il creditore dovrà provvedere alla cancellazione del provvedimento, per cui sino a quando risulta l'iscrizione nei pubblici registri, di norma e salvo i possibili accertamenti del caso, si dovrà procedere come prevede l'articolo 521-bis del codice di procedura civile.

A chi deve essere consegnato il veicolo?

La norma dispone che questo sia consegnato all'istituto vendite giudiziarie più vicino. Da questa chiara disposizione discendono vari problemi da risolvere.

a) Come avviene la consegna del veicolo?

La norma tace sul punto, ma pare ovvio concludere che se il veicolo è in sosta o comunque non può circolare, se non in violazione del codice della strada, non si possa che ricorrere al carro attrezzi; se il veicolo è in circolazione dinamica e a bordo si trova il debitore, è plausibile che a questo

debba essere imposta la guida sino all'IVG in esecuzione del provvedimento che non ha rispettato, atteso anche, come vedremo, che l'omessa consegna del veicolo accede alle tutele dell'articolo 388, comma 5, del codice penale (perseguibile a querela di parte). Se a bordo vi è soggetto diverso dal debitore, si ritiene che non lo si possa obbligare al trasporto del veicolo all'IVG, ma si debba attivare il carro attrezzi, ovvero valutare la disponibilità dell'IVG al ritiro del mezzo sul posto.

b) Se l'IVG è fuori dal territorio comunale o è chiuso?

Appare evidente che non si possa procedere alla consegna, per cui gli agenti dovranno provvedere o alla custodia presso la depositaria convenzionata, ovvero (preferibile) presso un luogo nella disponibilità dell'amministrazione di appartenenza. Per questo è opportuno prendere accordi con l'IVG più vicino, meglio se mediante un protocollo di intesa, per disciplinare questo caso, potendo l'IVG disporre di una propria depositaria e di un servizio convenzionato.

c) Chi paga le spese di trasporto e di eventuale custodia sino alla consegna dell'IVG?

Sicuramente le spese non sono imputabili all'IVG, ma nemmeno all'amministrazione cui appartiene l'organo di polizia che agisce nell'interesse del debitore al quale, si ritiene, debbano essere imputate le eventuali spese sostenute per l'esecuzione dell'accompagnamento del veicolo. Pur non potendosi applicare la disposizione civilistica che regola la gestione affari altrui, perché l'accompagnamento è previsto dalla legge, comunque si tratta di un'azione svolta nell'interesse di un soggetto che ha richiesto l'iscrizione del pi-

gnoramento, con tutte le conseguenze previste dalla legge. D'altronde è pacifico che le spese per il pignoramento e la sua iscrizione gravano su chi li richiede. Non è da escludere che a seguito di opportuni protocolli, le spese possano essere anticipate dall'IVG, il quale poi si potrà rivalere sulla vendita del veicolo.

d) È necessario un verbale per eseguire l'articolo 521-bis del codice di procedura civile?

Pur non essendo espressamente previsto, pare evidente la necessità di cristallizzare il procedimento in un atto scritto, che, per quanto atipico, deve contenere gli elementi di fatto e di diritto che danno luogo all'esecuzione della consegna all'IVG, nonché l'identificazione del mezzo, dell'intestatario/custode, del soggetto a cui viene consegnato il veicolo e che sarà nominato come nuovo custode, lo stato del veicolo al momento della consegna, ecc.

A cosa si riferisce il pignoramento?

Il pignoramento riguarda unicamente il veicolo e non anche le cose trasportate, che non fanno parte del veicolo. Pertanto il pignorato, o il conducente diverso dal pignorato, hanno diritto a ritirare le cose presenti sul veicolo, ma non gli accessori che fanno parte dello stesso, anche se non di serie; si ritiene, quindi, che non possa rimuovere la ruota di scorta, l'autoradio del veicolo, i documenti di circolazione e di proprietà, il portapacchi o il portabiciclette. Ai sensi dell'articolo 2912 del codice civile, infatti, il pignoramento comprende anche gli accessori della cosa pignorata, intendendosi come tali anche quelli aggiunti per apportare migliorie al bene mobile o immobile.

Vi sono responsabilità penali?

Si ritiene che la risposta sia affermativa, almeno da una lettura della norma e della giurisprudenza basata sulle precedenti disposizioni in vigore. Infatti, l'articolo 388 del codice penale, inserito tra i delitti contro l'attività giudiziaria, punisce in generale la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. In particolare, i commi 3 e 4 sanzionano chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento (ovvero a sequestro giudiziario o conservativo) con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa. Tuttavia, non si può ritenere che l'omessa consegna del bene e anche la sola circolazione con il veicolo pignorato decorsi i dieci giorni utili per la consegna all'IVG, comporti l'applicazione di tali sanzioni penali, sempre ricordando che il reato è perseguibile, comunque, a querela

di parte. Invece, per quanto interessa la fattispecie semplice delineata dall'articolo 521-*bis*, si ritiene applicabile il comma 5 dell'articolo 388 del codice penale, che sanziona il custode di una cosa sottoposta a pignoramento **(1)** che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516; anche tale reato è però perseguibile a querela della parte offesa.

L'articolo 388-*bis* sanziona, invece, chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309 (sempre a querela della parte offesa). Tale circostanza potrà verificarsi quando il veicolo sia stato sottratto per colpa del custode e sia trovato in circolazione.

A seguito dell'accertamento del reato, salva l'identificazione del conducente, se presente, non si ravvisano ulteriori incombenze, tenuto conto che pur essendo possibili gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova ai sensi dell'articolo 346 del codice di procedura penale, non pare vi siano particolari esigenze in merito.

(1) E infatti con la notifica dell'ingiunzione vi è la contestuale nomina a custode del pignorato.